

Patrocinio a spese dello Stato - cause PENALI

In generale, nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria è assicurato il patrocinio gratuito ed il legale è retribuito dallo Stato.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse; si applica, in quanto compatibile, anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

I requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono stabiliti dall'articolo 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115.

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2004 (articolo 78 D.P.R. 115/2002). Nel caso di soggetto minore degli anni 18, l'istanza è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, che allega all'istanza copia del documento di identità.

L'istanza è presentata a mani proprie esclusivamente dall'interessato (o dai genitori o dal tutore) o dal difensore, ovvero inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it.

Documentazione richiesta:

- DOMANDA in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce – se già pendente –, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini e l'indicazione del reddito anche se nullo, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 D.P.R. 115/2002;
- IMPEGNO A COMUNICARE, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione.

Si allega modello di istanza con dichiarazione sostitutiva.

Dove presentare l'istanza di ammissione:

Ove il procedimento fosse pendente nella **fase delle indagini preliminari**, l'istanza andrà presentata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, sita in Via Principe di Palagonia n.135, piano II, pec.: penale.procmin.palermo@giustiziacert.it.

Altrimenti, l'istanza andrà presentata presso l'Ufficio per il Dibattimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, sito in Via Principe di Palagonia n.135, piano terra, aula 9, n. 09168668220, pec.: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it.

MINORI EXTRACOMUNITARI

Il cittadino degli Stati non appartenenti all'Unione Europea è tenuto, ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/02, a pena di inammissibilità, per i redditi prodotti all'estero, a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 94 co. 2, in caso di impossibilità a produrre la suddetta documentazione, attestata quantomeno da una richiesta inevasa, inoltrata all'Autorità consolare prima della presentazione dell'istanza, il cittadino extracomunitario può sostituire la predetta certificazione con una dichiarazione sostitutiva.